PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO

RINUNCIA AD EREDITA'

La rinuncia all'eredità ha la finalità di dismettere i diritti che, eventualmente, potrebbero essere acquistati da un soggetto, il relazione al proprio grado di parentela con il defunto (nel caso di chiamata per legge), oppure, il forza di un testamento.
Si decade dal diritto di accettare l'eredità, una volta decorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione o, per i chiamati ulteriori, dalla pubblicazione del testamento.
Qualora i chiamati siano nel possesso dei beni ereditari, il termine per accettare l'eredità è di tre mesi dall'apertura della successione, entro il quale si può decidere se formare l'inventario dei beni ed accettare con il beneficio di inventario (particolare procedura obbligatoria nel caso in cui siano chiamati all'eredità soggetti minori).
Nel caso di inventario, l'accettazione di eredità può avvenire entro quaranta giorni dall'apertura della successione, ovvero, nei quaranta giorni successivi alla conclusione dell'inventario (che si deve esaurire in tre mesi,salvo proroga concessa da parte dell'autorità giudiziaria).

DOCUMENTI DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro) e del codice fiscale della persona deceduta
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte-retro) e del codice fiscale dei chiamati all'eredità
- Se c'è testamento: verbale di pubblicazione di testamento
- Estratto per riassunto dell'atto di morte, rilasciato dall'ufficio dell'anagrafe del comune nel quale è avvenuta la morte